

Codice A1803A

D.D. 7 luglio 2016, n. 1706

**Approvazione dello schema di convenzione con l'Associazione Banco Alimentare del Piemonte ONLUS per attività di cooperazione nel Settore della Protezione Civile**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di approvare lo schema di convenzione fra la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) e l'Associazione Banco Alimentare del Piemonte ONLUS, secondo lo schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che prevede lo svolgimento di servizi di assistenza alimentare;
- di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1102A1803A del 10/05/2016, sono stati impegnati € 25.000,00 sul cap. 149055/2016, a favore dell'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS, a copertura degli oneri derivanti dal rinnovo della convenzione relativa alla ricostituzione e la gestione di una scorta alimentare da utilizzare in ambito di protezione civile;
- di procedere successivamente alla sottoscrizione della convenzione stessa alle condizioni di cui allo schema allegato;
- di liquidare la somma succitata secondo quanto indicato all'art. 15 dell'allegato schema di convenzione;
- di demandare al Settore Protezione Civile Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di disporre, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs 33/2013 la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Del Settore  
Protezione Civile E Sistema Aib  
Dott. Stefano Bovo

Allegato

## **CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS PER LA COSTITUZIONE DI UNA RISERVA ALIMENTARE DI BASE DA UTILIZZARE IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE.**

Visto l'atto determinativo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che approva la presente convenzione.

Premesso che:

la Legge Regionale 7/2003 "Disposizioni in materia di Protezione Civile" all' art. 1, lettera f) assegna al sistema regionale di protezione civile il compito di incentivare le attività di prevenzione;

la medesima Legge Regionale 7/2003 all' art. 20 prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione e richiedere prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni;

Considerato che:

il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, al fine di garantire un'immediata risposta alle esigenze alimentari, susseguenti ad eventi che richiedono l'attivazione del sistema regionale di protezione civile, ha costituito con D.G.R. n. 54 – 4288 del 29 ottobre 2001 una scorta di prodotti alimentari;

la scorta è stata utilizzata proficuamente in molte situazioni di addestramento ed emergenze di protezione civile e secondariamente per concorrere a soddisfare la domanda di alcuni strati della popolazione che rientrano nella categoria della povertà estrema;

si è rilevata l'utilità di ricostituire tale scorta alimentare integrando la dieta prevista originariamente, sulla base dell'esperienza accumulata, con prodotti che consentano la preparazione di pasti caldi;

visto quanto sopra premesso e considerato

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) dott. Stefano BOVO, nato a Torino il 02/11/1954 , domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte.

e

l'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS, (C.F. 97551700012), operante ai fini del presente atto per il tramite del suo Presidente Salvatore COLLARINO, nato ad Alia (PA) , il 02/01/1956 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS in Moncalieri (TO) C.so Roma 24/ter.

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 (Finalità)**

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Parchi Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Regionale Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, al fine di garantire un'immediata risposta alle esigenze alimentari in presenza di eventi (emergenze, esercitazioni ecc.) che richiedono l'attivazione del sistema regionale di Protezione Civile, nonché per l'ordinaria gestione alimentare dei presidi logistici di protezione civile, costituisce una scorta di prodotti alimentari.

## **Articolo 2 (Obiettivi)**

La scorta di prodotti alimentari è destinata prioritariamente ad affrontare l'emergenza conseguente ad eventi naturali ed antropici e secondariamente a supporto delle esercitazioni di protezione civile, delle esigenze gestionali dei presidi territoriali regionali di protezione civile, nonché in via residuale a concorrere a soddisfare la domanda di alcuni strati della popolazione che rientrano nella categoria della povertà estrema, previa richiesta del Banco Alimentare e autorizzazione del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi.

## **Articolo 3 (Ambito d'applicazione)**

Le derrate alimentari stoccate sono distribuite per fronteggiare :

- a) eventi naturali ed antropici che richiedono l'attivazione del sistema regionale di protezione civile e che interessano la comunità regionale;
- b) eventi naturali ed antropici che richiedono l'attivazione del sistema regionale di protezione civile, che interessano l'ambito nazionale e internazionale e che si configurano come atti di solidarietà;
- c) richieste delle componenti del sistema di protezione civile per esigenze connesse con attività preventive sul territorio, quali ad esempio le esercitazioni, il monitoraggio territoriale, il supporto alle attività di protezione civile degli enti e amministrazioni locali e territoriali;
- d) bisogni alimentari degli strati più poveri della popolazione, qualora le derrate non siano state comunque utilizzate, per gli scopi di cui ai punti a), b) e c).

## **Articolo 4 (Impegni tra le parti)**

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Parchi Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Regionale Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi intende perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'articoli 1, 2 e 3 avvalendosi dell'Associazione Banco Alimentare del Piemonte ONLUS che si impegna ad attuare le prescrizioni degli articoli seguenti, salvo cause di forza maggiore.

## **Articolo 5 (Scorta alimentare)**

La scorta iniziale regionale deve garantire la disponibilità di prodotti alimentari per 1000 persone per un periodo di otto giorni, per totale di n. 8.000 pasti..

La durata è relazionata alla prima emergenza che prevede una elevata criticità nelle prime 120 ore (cinque giorni) ed ai tempi di riorganizzazione del sistema distributivo alimentare.

Le tipologie e le quantità disponibili di prodotti della scorta alimentare sono riportati in apposito allegato **tecnico**, allegato alla presente convenzione.

## **Articolo 6 (Attività)**

L'Associazione Banco Alimentare del Piemonte ONLUS deve garantire:

- la fornitura, l'acquisto e il reintegro delle derrate alimentari, di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente convenzione e che contiene e dettaglia le tipologie e le quantità dei prodotti;
- lo scarico della merce in ingresso;
- il carico di magazzino;
- lo stoccaggio della merce in modo da poter espletare le azioni di controllo e vigilanza;
- lo scarico di magazzino;
- il carico della merce in uscita;
- la custodia e l'idonea conservazione dei prodotti alimentari;
- la predisposizione di cartoncini illustrativi per l'uso dei prodotti alimentari;
- la gestione amministrativa informatizzata;

- la gestione di magazzino dei prodotti con una procedura speciale di controllo delle scadenze. La procedura di controllo delle scadenze deve garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al punto d) dell'articolo 3;
- l'applicazione delle norme igieniche e sanitarie;
- l'idoneità dei locali utilizzati per l'espletamento del servizio richiesto;
- la consegna, in casi eccezionali, delle derrate nei luoghi indicati dal Settore Regionale di Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi;
- l'informazione al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della distribuzione delle derrate alimentari residuali non utilizzate, agli strati più poveri della popolazione.

### **Articolo 7 (Assicurazione)**

L'Associazione Banco Alimentare del Piemonte ONLUS garantisce, ai sensi della Legge 266/91, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **Articolo 8 (Modalità della prestazione del servizio)**

La fornitura, l'acquisto e il reintegro delle derrate alimentari deve essere fatta dall'Associazione Banco Alimentare del Piemonte ONLUS .

I prodotti alimentari devono essere etichettati ed ogni operazione di entrata e uscita deve essere informatizzata.

Le attività di cui all'articolo 6 devono essere espletate da personale idoneo, utilizzando attrezzature meccaniche adeguate. Le derrate devono essere movimentate su adeguati bancali in ogni fase.

E' vietato affidare anche solo parzialmente a terzi l'attività di cui alla presente convenzione

### **Articolo 9 (Modalità per l'utilizzazione delle derrate alimentari)**

L'utilizzazione delle derrate alimentari stoccate, per le esigenze di cui all'articolo 3, punti a), b), c), è subordinata a preventiva autorizzazione scritta formulata dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi. L'autorizzazione, fatta con preavviso di almeno 2 ore all'interno del normale orario di apertura del magazzino sito in Moncalieri (TO), corso Roma 24/ter, trasmessa anche tramite e-mail all'Associazione Banco Alimentare del Piemonte ONLUS, contiene:

- l'ordine di movimentazione;
- il destinatario;
- la destinazione;
- il referente del trasporto;
- le quantità da fornire;
- la firma del dirigente o un funzionario delegato che autorizza la movimentazione.

L'utilizzazione delle derrate alimentari stoccate, per le esigenze di cui all'articolo 3, punto d), è demandata alle modalità definite:

- dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS;
- dalle convenzioni stipulate con enti, organismi e associazioni di assistenza finalizzate alla risposta di bisogni alimentari delle categorie più deboli;
- dalle prescrizioni integrative che possono essere richieste e definite dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Sicurezza della Regione Piemonte.

### **Articolo 10 (Documentazione)**

L'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS deve predisporre, per le attività di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 3, la registrazione su supporto informatico di tutte le operazioni,

strutturate su sequenze temporali, che consenta di dare conto di tutte le iniziative intraprese per l'attuazione della presente convenzione.

#### **Articolo 11 (Siti di stoccaggio)**

Le derrate alimentari stoccate sono ubicate presso la sede dell'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS, in Corso Roma 24/ter, - 10024 Moncalieri (TO).

L'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS si impegna, qualora implementi il proprio patrimonio edilizio, a trasferire parte delle provviste di cui alla presente convenzione, nelle sedi acquisite, al fine di consentire il decentramento delle risorse sul territorio regionale.

I locali ove l'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS provvederà allo stoccaggio, nonché l'attrezzatura e organizzazione del deposito, dovranno essere idonei sotto il profilo dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

#### **Articolo 12 (Colletta alimentare)**

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Parchi Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, si impegna a concorrere, se richiesto, con l'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS, per la realizzazione della “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” nonché, in situazioni eccezionali, a fornire supporto logistico per iniziative proposte dal Banco Alimentare, preventivamente concordate con il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi..

In caso di esaurimento anticipato della scorta, ovvero nel periodo transitorio di rinnovo della convenzione, il Banco Alimentare si impegna a sostenere, a sua volta, nei limiti delle proprie disponibilità, eventuali richieste presentate dal Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, in via del tutto eccezionale, a garanzia della continuità del servizio.

#### **Articolo 13 (Durata e tempi d'attuazione)**

La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla sua sottoscrizione.

La scorta alimentare regionale viene ricostituita, all'inizio di ciascuna annualità di convenzione, intesa dall'atto della sua sottoscrizione, tenendo conto dell'eventuale disponibilità residua e secondo le prescrizioni ed i criteri dell'allegato tecnico alla presente convenzione, entro trenta giorni dal mandato di erogazione della quota stabilita al successivo art. 14 e secondo le modalità del susseguente art. 15.

Il reintegro ad annualità in corso sarà effettuato entro e non oltre trenta giorni dall'esaurimento delle scorte iniziali, salvo indisponibilità delle scorte sul mercato dei prodotti, sulla base delle scadenze.

#### **Articolo 14 (Quadro economico)**

Per le attività oggetto della presente convenzione, la Regione Piemonte corrisponde all'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS un importo annuo complessivo pari ad € 25.000,00 così ripartiti:

- fino a € 20.000,00 (o.f.e.) per la ricostituzione della scorta e per l'eventuale reintegro ad annualità in corso;
- € 5.000,00 (o.f.e.) per la gestione annuale ordinaria e straordinaria della stessa.

Le eventuali economie accertate all'atto dell'acquisto dei prodotti della scorta devono essere tempestivamente segnalate al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi che, previo esame di convenienza, potrà destinarle per le finalità di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 3.

## **Articolo 15** **(Liquidazione della spesa e modalità di rendicontazione)**

Gli importi stabiliti al predetto art. 15 saranno liquidati dal Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, secondo le seguenti modalità:

1. fino a € 20.000,00 per la ricostituzione annuale e l'eventuale reintegro in corso di annualità della scorta alimentare, da erogarsi successivamente alla decorrenza della presente convenzione, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con esito regolare. Le spese sostenute per l'eventuale reintegro della scorta, in corso di annualità, dovranno essere immediatamente rendicontate, corredate dalla relativa documentazione contabile. Alla fine dell'annualità sarà prodotta la rendicontazione complessiva inerente la ricostituzione e i reintegri eventualmente effettuati, corredata da apposita documentazione contabile, laddove non già precedentemente inviata in fase di reintegro
  
2. € 5.000,00 per la gestione della scorta alimentare, da liquidarsi anticipatamente su base semestrale, nella misura del 50%, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative note di addebito e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con esito regolare. Il saldo della gestione sarà erogato previa rendicontazione dell'anticipo del 50%. Il saldo della gestione, all'inizio del secondo semestre, sarà erogato previa rendicontazione dell'anticipo del 50%, corredata dall'apposita documentazione delle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute. Alla fine dell'annualità sarà prodotta la rendicontazione relativa alle spese ordinarie e straordinarie sostenute nel corso del secondo semestre.

L'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS dovrà corredare le predette note di addebito, con apposita documentazione delle spese sostenute per la costituzione ed integrazione della scorta alimentare, nonché le spese inerenti la gestione ordinaria e straordinaria.

Tali spese dovranno preferibilmente essere imputabili esclusivamente al servizio oggetto della presente convenzione a favore del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi.

Laddove talune voci di spesa dovessero riferirsi a servizi direttamente o indirettamente fruibili da più beneficiari, deve essere opportunamente stralciata la quota parte addebitabile al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi per i servizi in convenzione, sulla base dell'incidenza degli stessi rispetto all'ammontare complessivo del giustificativo di spesa

## **Articolo 16** **(Controllo, Vigilanza, Verifiche)**

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Parchi Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi effettuerà periodicamente controlli e verifiche, affinché siano rispettate le prescrizioni della presente convenzione.

L'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS è tenuta pertanto a fornire la massima disponibilità per favorire le operazioni di cui al paragrafo precedente.

Controlli potranno essere operati nel luogo di stoccaggio e di distribuzione, in ogni momento, dal personale a ciò delegato dall'Amministrazione Regionale. L'amministrazione regionale potrà richiedere agli organismi competenti di effettuare controlli e ispezioni igienico – sanitarie.

L'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS si impegna ad adottare per proprio conto il piano di autocontrollo di qualità.

## **Articolo 17** **(Deroghe)**

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte solo con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le eventuali variazioni riguardanti l'allegato tecnico di cui all'art. 5, che possono essere adottate previo accordo

sottoscritto tra le parti, qualora le modificazioni non incidano sugli aspetti finanziari della presente convenzione

### **Articolo 18 (Penalità)**

Qualora i termini fissati per le attività contrattuali senza giustificato motivo e esclusivamente per cause imputabili al Contrattore, non venissero rispettati, l'Amministrazione applicherà una penale stabilita nella misura dello 0,5% dell'importo complessivo di € 25.000,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo del 5% dell'importo complessivo (o.f.e.).

L'Amministrazione è autorizzata ad effettuare d'ufficio le ritenute di cui al presente comma, in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto al Contrattore.

### **Articolo 19 (Risoluzione)**

Le parti hanno la facoltà di recedere alla presente convenzione in ogni momento, per gravi e giustificati motivi e con preavviso scritto di almeno 60 giorni.

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Parchi Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi avrà la facoltà di risolvere la convenzione con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni della presente convenzione, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte dell'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di scioglimento dell'Associazione Banco Alimentare Piemonte ONLUS;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per inadempienze reiterate, per più di tre volte, non sanzionabili;
- per l'utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione alle norme previste dalla convenzione.

In caso di risoluzione della convenzione la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Parchi Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi potrà scegliere:

- di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione;
- di affidare, in alternativa, il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio.

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze.

### **Articolo 20 (Controversie)**

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

### **Articolo 21 (Spese di bollo e registrazione)**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/91.

La registrazione della presente convenzione avverrà in caso d'uso.

### **Articolo 22 (Utilizzo temporaneo dei locali)**

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Parchi Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi ed il Banco Alimentare ONLUS, potranno, in caso di necessità, utilizzare reciprocamente i rispettivi

depositi, laddove disponibili, per lo stoccaggio temporaneo delle derrate alimentari messe a disposizione da terzi, quale atto di solidarietà.

Torino,

PER LA REGIONE PIEMONTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI (AIB)

Stefano BOVO

PER L'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS

IL PRESIDENTE

Salvatore COLLARINO